ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE IN ALBANIA ED ISTITUZIONE DI TRE NUOVI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

# Art. 8

Giudizio a carico di militari di nazionalita' albanese.

Nei giudizi a carico di militari di nazionalita' albanese, almeno uno dei giudici del Tribunale militare di Albania deve essere di nazionalita' albanese.

La disposizione del comma precedente non si applica se unitamente ai militari di nazionalita' albanese, debbono essere giudicate anche persone di nazionalita' italiana.

Versione in vigore dal 20 luglio 1940, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali |
| Estremi | Legge 14 giugno 1940, n. 863 |
| Titolo | Secondo — Disposizioni concernenti il Tribunale di Albania |
| Capo | II — Costituzione e composizione del Tribunale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-giudiziario-militare-in-albania-ed-istituzione-di-tre/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it